



**COMUNE DI FORTUNAGO**  
Provincia di Pavia

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**N. 13 - 6 APRILE 2019**

**OGGETTO:** Servizio di raccolta, trasporto ,smaltimento o recupero rifiuti solidi-assimilabili agli urbani provenienti da attività agricole.

L'anno duemilaDICIANNOVE      addì SEI      del mese di APRILE      alle ore 11,00      nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Risultano:

1. BUONI O DEL BUONO Giulio
2. CORRADA Bruno
3. DELL'ACQUA Alberto
4. ELEFANTI Sara
5. GOGGI Paolo
6. LANFRANCHI Achille
7. PICCHI Elena
8. SAVIOTTI Andrea
9. SAVIOTTI Carlo Stefano
10. SGORBINI Celso
11. ZIZIOLI Davide

**PRESENTI N. 11**

**ASSENTI N. 1**

Partecipa il Segretario Comunale dott. Gabriele MAGGIORI .

Il Signor LANFRANCHI Achille, – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto ,smaltimento o recupero rifiuti solidi-assimilabili agli urbani provenienti da attività agricole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATE:** - Ja deliberazione di C.C. n.6 del 24-04-2008, esecutiva, con cui è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni e i rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22;

**RICORDATO** che la deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.07.1984 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti" stabilisce che gli imballaggi ed i contenitori —come sopra elencati- se sono stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29.05.1974, n. 256; D.P.R. 24.11.1981, n. 927 e succ. modif. ed integr.) o da policlorodibenzidossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in impianti di trattamento di rifiuti urbani se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica;

**PRESO ATTO** che, successivamente, il D. Lgs. n. 152/2006 elenca tra i "rifiuti pericolosi" i fitofarmaci scaduti, i contenitori di fitofarmaci non bonificati, i farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzati;

**DATO ATTO** che, successivamente, la deliberazione di Giunta regionale n. VI/48177 del 14.02.2000, definisce i contenitori di fitofarmaci "bonificati" come rifiuti "non pericolosi";

**APPURATO** che il Comune di Fortunago è ad economia prettamente agricola e, dunque, le numerose aziende agricole aventi sede nel territorio sono produttrici di rifiuti aventi le caratteristiche di quelli sopra descritti;

**CONSIDERATO** che il Comune ed è territorialmente molto esteso ed occupa buona parte dell'area della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese della quale fa parte e che, per tali condizioni, le nominate aziende agricole, oltre al proprio ruolo economico ed imprenditoriale svolgono anche un'importante azione di presidio, difesa e gestione del territorio collinare e di parte del distretto montano;

**RITENUTO** di offrire a dette aziende che, per la maggior parte, sono di piccole e piccolissime dimensioni, la possibilità di smaltire i rifiuti costituiti dai contenitori esausti di fitofarmaci, concimi ecc. attraverso l'A.S.M. di Voghera, attuale gestore del servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a condizione che gli stessi contenitori vengano preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica;

**DATO ATTO** che le imprese agricole utilizzatrici del servizio possono anche usufruire delle - semplificazioni amministrative previste dal D. Lgs. n. 22/1997, che agli articoli 11, 12 e 15, comma 4, consentono: i

- l'esonero dalla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto per trasporti effettuati direttamente dal produttore e per quantità fino a kg 30 o 30 litri al giorno mentre, per quantità superiori, il formulario deve comunque essere compilato;
- l'esonero dall'obbligo di compilazione del MUD e, di conseguenza, anche del registro di carico e scarico rifiuti, limitatamente alle quantità conferite al gestore del servizio pubblico;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, estendere il servizio di igiene urbana appaltato ad ASM , mediante apposita convenzione riguardante le modalità, i tempi ed i termini di svolgimento dell'attività aggiuntiva riguardante la raccolta, il trasporto ed il recupero dei contenitori dismessi provenienti dalle attività agricole, così come sopra specificato;

**VISTO** lo schema di Convenzione fra Comune ed ASM, allegato alla presente sotto. la lettera "A" e preso atto che, trattandosi della raccolta di contenitori "bonificati", gli stessi saranno destinati al recupero e, pertanto, nessuna spesa dovrà essere sostenuta per il loro smaltimento, mentre l'organizzazione del servizio aggiuntivo di raccolta e trasporto è tale per cui il costo relativo sarà minimo e non inciderà in modo significativo sul totale della spesa già sostenuta dall'Ente per i . servizi di igiene ambientale nel loro complesso;

**DATO ATTO**, altresì, che le imprese agricole che intendono avvalersi del servizio in argomento .

dovranno sottoscrivere a loro volta apposita convenzione con 'il comune, secondo lo schema allegato "B" alla presente;

**APPURATO** che il gestore del servizio integrativo di raccolta è obbligato alla compilazione del MUD e, di conseguenza, anche del registro di carico e scarico per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani, provenienti da attività agricole, secondo le previsioni e gli obblighi di legge;

**VISTO** lo schema di convenzione tra il comune e l'azienda agricola, composto da n. 9 articoli, disciplinante la corretta gestione dei contenitori vuoti provenienti da attività agricole;

| **ACQUISITI** i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tecnico ed in ordine alla regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario;

**RICHIAMATO** il contenuto del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 (T.U. della normativa in materia ambientale); .

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**CON** voti

**DELIBERA**

- 1) di integrare il contratto in essere con ASM di Voghera, mediante l'aggiunta al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, anche di

2)

quello relativo 'ai rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dalle aziende agricole sul territorio comunale a condizione che la media giornaliera di tali rifiuti prodotta non ecceda i 30 Kg/giorno circa per singola utenza e per 300 giorni lavorativi annui, per un totale di circa 12 tonnellate annue; .

di approvare, in proposito lo schema di convenzione fra il Comune di Fortunago ed il gestore ASM allegato alla presente sotto la lettera "A", avente ad oggetto: "Convenzione per la corretta gestione dei contenitori vuoti provenienti da attività agricole", autorizzando il Responsabile del Servizio Tecnico alla sua sottoscrizione;

di dare atto che il nuovo servizio comporterà un ulteriore onere a carico del comune di € 300,00 oltre ad IVA per ciascun intervento oltre ad IVA, per la raccolta ed il trasporto;

di dare atto che lo smaltimento di detti rifiuti comporterà un onere di Euro 180,00 /Kg per imballaggi misti;

di approvare, 'inoltre, lo schema di convenzione fra il comune e le aziende agricole interessate, come allegato alla presente sotto la lettera "B";

di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 263/2000.

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione: parere favorevole F.to Sgorbini Emilia

IL PRESIDENTE  
F.to LANFRANCHI Achille



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Gabriele MAGGIORI

---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 09/09/2019 Fortunago, il 2-2-19



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Gabriele MAGGIORI

---

### ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



**BOZZA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO**

**CONVENZIONE PER LA CORRETTA GESTIONE  
DEI CONTENITORI VUOTI PROVENIENTI DA  
ATTIVITA' AGRICOLE**

Tra il Comune di...FORTUNAGO.....provincia di Pavia con Partita I.V.A n°...00557430188..... legalmente rappresentata dal Sig...ACHILLE LANFRANCHI.....,in qualità di.....SINDACO.....( di seguito denominato Amministrazione Comunale) e A.S.M VOGHERA S.p.a con sede in Voghera Via Pozzoni n° 2 , Partita I.V.A n° 01429910183 rappresentata dal Sig. .... in qualità di ..... ( di seguito denominata concessionaria del servizio)

**PREMESSO CHE**

- Sussiste la necessità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività agricole, in modo da prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo.
- I rifiuti provenienti da attività agricole sono rifiuti speciali che possono essere conferiti al soggetto che gestisce il servizio di pubblica raccolta, previa stipulazione di apposita convenzione.
- Esiste la possibilità di poter usufruire ( da parte delle aziende agricole aderenti che se si avvarranno del servizio pubblico) di semplificazioni amministrative .

**CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1- PREMESSA-**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

## ART.2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La concessionaria del servizio provvederà a organizzare il servizio di raccolta trasporto e smaltimento degli imballaggi ( come specificato nell'allegato A) contenenti i prodotti utilizzati in agricoltura ,provenienti dalle aziende agricole

## ART. 3 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La concessionaria del servizio provvederà a ritirare i contenitori ( presso un'area indicata dall'Amministrazione Comunale) che le verranno consegnati dalle aziende agricole.

Al momento del ritiro il personale della concessionaria dovrà verificare e effettuare quanto segue:

- **Che gli imballaggi non contengano materiali non conformi e che siano confezionati in sacchi trasparenti o in pacchi e legati ermeticamente.**
- Che i sacchi e gli imballaggi con una volumetria superiore a 20 litri, siano muniti di apposita etichettatura riportante gli estremi dell'azienda agricola con relativa partita i.v.a o codice fiscale
- Controfirmare e trattenere una copia del modulo compilato, da parte della azienda agricola ( come da allegato B)in duplice esemplare.

Successivamente, il personale addetto al ritiro ( verificato che non vi siano delle anomalie rispetto a quanto sopra specificato) procederà a caricare il materiale sugli automezzi autorizzati al trasporto, per veicolarlo agli impianti di conferimento finale. In caso di conferimenti inidonei la concessionaria, oltre a respingere il quantitativo, provvederà a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo dell'azienda agricola trasgredente.

## ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni cinque decorrenti dal.....al....., con possibilità di essere rinnovata, con relativo atto.

## ART. 5 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E MODALITA DI PAGAMENTO

- Per il servizio di raccolta e trasporto agli impianti di conferimento finali verrà applicato un onere a intervento pari a € 300,00 oltre i.v.a ;
- Per lo smaltimento del materiale conferito verranno applicati i seguenti oneri:
  - €/kg 180,00 per imballaggi misti

Per tale servizio verrà emessa fattura da parte della Concessionaria del Servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale . Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di emissione. Si precisa che su tutti gli importi dovuti a debito o a credito, verranno conteggiati , a far tempo dal termine previsto per il pagamento, gli interessi legali.

**ART 6-ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO**

A norma del codice civile, l' onere per l'effettuazione del servizio sarà soggetto ad adeguamento periodico.

Trascorso il primo anno si provvederà ad adeguare l'onere per il servizio di raccolta in base all' indice ISTAT per le famiglie di impiegati e operai

Per quanto riguarda l'onere di smaltimento si applicheranno, dal mese successivo, i nuovi adeguamenti praticati dagli enti che gestiscono gli impianti finali di conferimento.

**ART. 7 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL SERVIZIO**

Qualora venissero riscontrate rilevanti irregolarità o inadempienze di elevate entità da parte delle aziende agricole, la concessionaria del servizio, dopo 10 giorni dalla comunicazione fatta all'Amministrazione Comunale, sospenderà il servizio.

**ART. 8- CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'interpretazione della presente convenzione sono di competenza del foro di Voghera , salva l'eventuale giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Risulta esclusa la competenza Arbitrale.

**ART.9- RIFERIMENTI**

Per quanto non previsto nel presente atto di concessione, si fa riferimento alle disposizioni previste nel capitolato d'appalto e alle disposizioni di legge vigenti.

Redatto in duplice copia, previa lettura e conferma ,viene sottoscritto dalle parti.

....FORTUNAGO.....li.....



IL SINDACO  
LANFRANCHI Achille

IL COMUNE .....  
LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO.....

**BOZZA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO**

**CONVENZIONE PER LA CORRETTA GESTIONE  
DEI CONTENITORI VUOTI PROVENIENTI DA  
ATTIVITA' AGRICOLE**

Tra il Comune di...FORTUNAGO.....provincia di Pavia con Partita I.V.A n°...00557430188..... legalmente rappresentata dal Sig...ACHILLE LANFRANCHI.....,in qualità di.....SINDACO.....( di seguito denominato Amministrazione Comunale) e A.S.M VOGHERA S.p.a con sede in Voghera Via Pozzoni n° 2 , Partita I.V.A n° 01429910183 rappresentata dal Sig. .... in qualità di ..... ( di seguito denominata concessionaria del servizio)

**PREMESSO CHE**

- Sussiste la necessità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività agricole, in modo da prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo.
- I rifiuti provenienti da attività agricole sono rifiuti speciali che possono essere conferiti al soggetto che gestisce il servizio di pubblica raccolta, previa stipulazione di apposita convenzione.
- Esiste la possibilità di poter usufruire ( da parte delle aziende agricole aderenti che se si avvarranno del servizio pubblico) di semplificazioni amministrative .

**CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1- PREMESSA-**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

## ART.2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La concessionaria del servizio provvederà a organizzare il servizio di raccolta trasporto e smaltimento degli imballaggi ( come specificato nell'allegato A) contenenti i prodotti utilizzati in agricoltura ,provenienti dalle aziende agricole

## ART. 3 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La concessionaria del servizio provvederà a ritirare i contenitori ( presso un'area indicata dall'Amministrazione Comunale) che le verranno consegnati dalle aziende agricole.

Al momento del ritiro il personale della concessionaria dovrà verificare e effettuare quanto segue:

- **Che gli imballaggi non contengano materiali non conformi e che siano confezionati in sacchi trasparenti o in pacchi e legati ermeticamente.**
- Che i sacchi e gli imballaggi con una volumetria superiore a 20 litri, siano muniti di apposita etichettatura riportante gli estremi dell'azienda agricola con relativa partita i.v.a o codice fiscale
- Controfirmare e trattenere una copia del modulo compilato, da parte della azienda agricola ( come da allegato B)in duplice esemplare.

Successivamente, il personale addetto al ritiro ( verificato che non vi siano delle anomalie rispetto a quanto sopra specificato) procederà a caricare il materiale sugli automezzi autorizzati al trasporto, per veicolarlo agli impianti di conferimento finale. In caso di conferimenti inidonei la concessionaria, oltre a respingere il quantitativo, provvederà a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo dell'azienda agricola trasgredente.

## ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni cinque decorrenti dal.....al....., con possibilità di essere rinnovata, con relativo atto.

## ART. 5 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E MODALITA DI PAGAMENTO

- Per il servizio di raccolta e trasporto agli impianti di conferimento finali verrà applicato un onere a intervento pari a € 300,00 oltre i.v.a ;
- Per lo smaltimento del materiale conferito verranno applicati i seguenti oneri:
  - €/kg 180,00 per imballaggi misti

Per tale servizio verrà emessa fattura da parte della Concessionaria del Servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale . Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di emissione. Si precisa che su tutti gli importi dovuti a debito o a credito, verranno conteggiati , a far tempo dal termine previsto per il pagamento, gli interessi legali.

#### ART 6-ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO

A norma del codice civile, l' onere per l'effettuazione del servizio sarà soggetto ad adeguamento periodico.

Trascorso il primo anno si provvederà ad adeguare l'onere per il servizio di raccolta in base all' indice ISTAT per le famiglie di impiegati e operai

Per quanto riguarda l'onere di smaltimento si applicheranno, dal mese successivo, i nuovi adeguamenti praticati dagli enti che gestiscono gli impianti finali di conferimento.

#### ART. 7 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL SERVIZIO

Qualora venissero riscontrate rilevanti irregolarità o inadempienze di elevate entità da parte delle aziende agricole, la concessionaria del servizio, dopo 10 giorni dalla comunicazione fatta all'Amministrazione Comunale, sospenderà il servizio.

#### ART. 8- CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'interpretazione della presente convenzione sono di competenza del foro di Voghera , salva l'eventuale giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Risulta esclusa la competenza Arbitrale.

#### ART.9- RIFERIMENTI

Per quanto non previsto nel presente atto di concessione, si fa riferimento alle disposizioni previste nel capitolato d'appalto e alle disposizioni di legge vigenti.

Redatto in duplice copia, previa lettura e conferma ,viene sottoscritto dalle parti.

....FORTUNAGO.....,li.....



IL SINDACO  
LANFRANCHI Achille

IL COMUNE.....  
LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO.....